

Castegnato, 04/01/2024

Oggetto: CONCESSIONE DELL'AUTOVETTURA AZIENDALE IN USO AL DIPENDENTE (O AMMINISTRATORE) E INDENNITA' PER TRASFERTE EFFETTUATE DAL DIPENDENTE (O AMMINISTRATORE).

La concessione in uso al dipendente (o amministratore) di un'autovettura aziendale comporta la necessità di quantificare un valore da sottoporre a tassazione e contribuzione. A tal fine, occorre distinguere come si utilizzi il veicolo: solo nel caso in cui l'utilizzo sia anche o esclusivamente personale si determinerà, infatti, un benefit; qualora, invece, il veicolo sia concesso in uso al dipendente (o amministratore) esclusivamente per motivi connessi all'attività lavorativa, non si determinerà alcun reddito imponibile, stante l'assenza di benefici personali in capo all'utilizzatore.

Il fringe benefit è determinato in misura pari al 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza annua convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base delle tariffe Aci che ogni anno sono aggiornate, entro il 31.12, con validità dall'anno successivo, al netto degli importi trattenuti al lavoratore.

TIPOLOGIE DI UTILIZZO DELL'AUTO AZIENDALE	Usò esclusivamente aziendale del veicolo.	Non si configura reddito imponibile.
	Usò promiscuo (privato e aziendale) del veicolo aziendale.	Il reddito tassabile in capo all'utilizzatore è quantificato in misura forfetaria .
	Usò esclusivamente privato del veicolo aziendale.	Il reddito tassabile in capo all'utilizzatore è determinato in riferimento al valore normale del bene.
VALORE FORFETARIO	Si assume il 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza annua convenzionale di 15 mila chilometri , calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'ACI elabora entro il 30.11 di ciascun anno e comunica al Ministero delle Finanze, ai fini della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entro il 31.12, con effetto dal periodo d'imposta successivo . Per l'anno 2024 potrete consultare il seguente sito: www.aci.it/i-servizi/servizi-online/fringe-benefit.html . Per vostra comodità trovate già nel file allegato alla presente circolare le tabelle ACI utilizzabili per il 2024.	
ASPETTI RILEVANTI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE	Benefit	<ul style="list-style-type: none">Il valore da assoggettare a tassazione sia ai fini fiscali, sia contributivi (fringe benefit) è pari al 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km, calcolato sulla base delle tabelle Aci.

Massimo Pellegrinelli

Dottore Commercialista
e Revisore legale

📍 Via della Baitella, 2
25045 Castegnato (Bs)

☎ 030 642478 - 030 643352

📠 030 641686

✉ pellegrinelli@studio-pellegrinelli.it

🌐 www.studio-pellegrinelli.it



Studio Pellegrinelli
DOTTORE COMMERCIALISTA

PRO-MEMORIA
PER I CONTRATTI STIPULATI DAL 1° LUGLIO 2020

Per i veicoli che sono già in flotta, si procederà come di consueto, considerando il 30% del costo chilometrico, quota già calcolata per ogni modello dall'Acì e riportata nella specifica colonna delle tabelle, che sono state aggiornate con le percentuali previste dalla legge di Bilancio, articolo 1, commi 632 e 633, che si applicano «per i nuovi contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020» e in sostanza contengono lievissime agevolazioni per mezzi elettrici e ibridi plug-in e penalizzazioni per quelli che emettono più CO₂ della media.

Più precisamente, quando le emissioni di CO₂ sono contenute entro i 60 g/km, la quota scenderà infatti dal 30 al 25 per cento. Quando le emissioni sono da 161 a 190 g/km (cosa che accade prevalentemente per motori a benzina di cilindrata almeno media) la quota salirà al 50% e al 60% oltre i 190 g/km.

Indennità per trasferte effettuate dal dipendente (o amministratore)

La tabella Acì per il fringe benefit non va confusa con quella da utilizzare per calcolare l'importo massimo deducibile, in capo all'impresa, delle indennità chilometriche da rimborsare ai dipendenti o amministratori che utilizzano la propria autovettura per le trasferte fuori dal Comune sede di lavoro (non per il tragitto casa-lavoro, circolare 16 novembre 2000, n. 207/E, paragrafo 1.5.5).

Questa tabella viene aggiornata semestralmente dall'Acì (entro fine marzo e fine settembre) e il costo chilometrico è riferito solo a due tipologie di veicoli, a benzina e diesel perché l'articolo 95, comma 3 Tuir limita ancora la deduzione di questi rimborsi spese, in capo al datore di lavoro, agli «autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel». La consultazione può avvenire dal sito internet dell'ACI, previa registrazione, all'indirizzo <https://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/costichilometrici.html>.

Il costo chilometrico da utilizzare è la somma di quello non proporzionale alla percorrenza (assicurazione Rca, tassa automobilistica, quota interessi) e quello proporzionale, il quale comprende la quota capitale, il carburante, la manutenzione, la riparazione e i pneumatici (risoluzione delle Entrate 6 maggio 2011, prot. 954-59477-2011). A differenza della tabella per il fringe benefit, quella per la deduzione del costo chilometrico distingue gli importi in base alle varie percorrenze medie annue del veicolo.

Vogliate quindi provvedere ad informare i Vostri consulenti del lavoro al fine di aggiornare i fringe benefits da riportare nei cedolini paghe, a decorrere dal mese di gennaio 2024.

Con i migliori saluti.

(Dr. Massimo Pellegrinelli)

Massimo Pellegrinelli
Dottore Commercialista
e Revisore legale

📍 Via della Baitella, 2
25045 Castegnato (Bs)

☎ 030 642478 - 030 643352

☎ 030 641686

✉ pellegrinelli@studio-pellegrinelli.it

🌐 www.studio-pellegrinelli.it